

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

XVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRINI

INDICE	PAG.	PAG
Congedo:		
PRESIDENTE	227	
Proposte di legge (Discussione e rinvio):		
TERRANOVA CORRADO ed altri: Modifiche all'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589 recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali (1095);		
BORGHI ed altri: Modificazione all'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, concernente provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali (1187) . . .	227	
PRESIDENTE	227, 229, 231, 232, 233, 234	
BIAGIONI, <i>Relatore</i>	228, 232, 234	
ANGELINI GIUSEPPE	229	
FORTINI	229	
RIPAMONTI	229, 233	
TAVERNA	230	
BUSE TTO	230, 234	
CURTI IVANO	231	
LUSOLI	231, 234	
TERRANOVA CORRADO	231, 232, 234	
POERIO	232	
ROMITA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	232	
BOTTARI	234	
Disegni di legge (Rinvio della discussione):		
Norme per la disciplina della costruzione e l'esercizio di linee elettriche aeree esterne (1240)	234	
PRESIDENTE	234	
		Classificazione nella seconda categoria delle opere idrauliche costituenti il canale scolmatore delle piene del fiume Arno e delle arginature e sponde della deviazione del tratto terminale del fiume Tora (1417) 234 PRESIDENTE 234
		<hr/> La seduta comincia alle 9,35. DI NARDO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (<i>E approvato</i>). Congedo. PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Greggi. Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Terranova Corrado ed altri: Modifiche all'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali (1095); e Borghi ed altri: Modificazioni all'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, concernente provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche d'interesse degli Enti locali (1187). PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge n. 1095, di iniziativa dei deputati Terranova Corrado, Guariento, Ripamonti, Degan, Fracassi e Calvetti, concernente « Modifiche allo

articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali » e n. 1187, d'iniziativa degli onorevoli Borghi, Rampa, Alessandrini, Armato, Buzzi, Cengarle, Curti Aurelio, Leone Raffaele e Scalia, concernente « Modificazione dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, concernente provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche d'interesse degli Enti locali ».

Il Relatore, onorevole Biagioni, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BIAGIONI, *Relatore.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, le due proposte di legge sottoposte al nostro esame concernono ambedue modifiche all'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589. Tuttavia dall'esame di esse e dei relativi articoli si evince che, mentre la proposta di legge n. 1187 riguarda soltanto ed esclusivamente l'inclusione dei periti industriali tra i liberi professionisti di cui all'ultimo comma di detto articolo, la proposta di legge n. 1095, d'iniziativa degli onorevoli colleghi Terranova ed altri, comporta una modifica sostanziale dell'articolo stesso.

Quindi proporrei anzitutto che la discussione si svolgesse sulla proposta di legge n. 1095, con l'intesa che l'inserimento dei periti industriali tra le categorie professionali di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 verrà considerato come emendamento al testo della proposta di legge n. 1095.

Sarà opportuno ricordare la formulazione originaria dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, il primo comma del quale è stato abrogato dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 184:

« Le opere comprese nei programmi formati a norma del precedente articolo saranno eseguite a cura degli Enti interessati, dopo che siano intervenute l'approvazione dei progetti esecutivi nonché la concessione del contributo dello Stato da parte del Ministero dei lavori pubblici.

In ciascun progetto sarà computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza e per spese di collaudo, una somma corrispondente al 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultante dal progetto approvato. Tale percentuale potrà essere elevata fino al 7 per cento per le strade e gli acquedotti.

Il collaudo delle opere sarà eseguito con le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato.

Le spese di collaudo sono a carico degli Enti.

Nel caso in cui gli Enti locali facciano ricorso, per la realizzazione delle opere contemplate dalla presente legge, alle prestazioni di tecnici liberi professionisti, per la liquidazione delle relative competenze si applicano, salvo patti più favorevoli agli Enti, le tariffe nazionali per gli ingegneri e architetti e per i geometri, ridotte del 20 per cento ».

La proposta di legge n. 1095 propone anzitutto di sostituirne il secondo comma con il seguente:

« Le spese di compilazione del progetto, direzione e sorveglianza dei lavori e di collaudo saranno computate, nella misura dell'8 per cento dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultante dal progetto approvato. Tale percentuale viene elevata al 10 per cento per le costruzioni stradali, gli acquedotti e le fognature ».

In sostanza questo primo articolo della proposta di legge comporta un aumento dal 5 all'8 per cento delle spese di compilazione del progetto, di sorveglianza e direzione dei lavori e di collaudo, percentuale che sale al 10 per cento quando si tratti di costruzioni stradali, di acquedotti e di fognature.

L'articolo 2 della proposta di legge n. 1095 comporta — come l'articolo unico della proposta di legge n. 1187 — una modifica dell'ultimo comma dell'articolo 16 citato; ma mentre quest'ultimo si limita ad aggiungere i periti industriali tra le categorie professionali alle cui tariffe si fa riferimento, l'articolo 2 della proposta di legge n. 1095 elimina l'inciso: « ...salvo patti più favorevoli agli Enti... » e la riduzione del 20 per cento rispetto alle tariffe professionali prevista dall'articolo 16 della legge n. 589.

Con l'articolo 3 della proposta di legge n. 1095 si propone un comma aggiuntivo all'articolo 16 della legge n. 589. Ne do lettura:

« Le spese per la compilazione dei progetti generali delle opere e dei progetti parziali o di stralcio, debitamente approvati in linea tecnica, dovranno essere prelevati dai mutui contratti dagli Enti locali, affinché l'Ente possa provvedere al pagamento delle competenze spettanti ai progettisti subito dopo l'approvazione dei progetti stessi da parte degli organi competenti; nel primo progetto stralcio finanziato dovrà essere previsto, in aggiunta, anche il compenso dovuto per il progetto generale di massima ».

La preoccupazione degli onorevoli proponenti è di evitare che si verifichi ancora

quello che è accaduto in passato, quando tante volte il pagamento delle competenze ai tecnici si è fatto attendere per anni. Questo ritardo purtroppo si verifica spesso per opere eseguite dai comuni e dagli enti locali in genere.

Gli onorevoli proponenti si preoccupano anche che le spese per la compilazione del progetto siano prelevate dai mutui contratti dagli enti locali e che nel primo progetto stralcio finanziato — anche se fosse lo stralcio minimo di un'opera che viene a costare molto — sia previsto in aggiunta anche il compenso dovuto per il progetto generale di massima.

Ora, mi pare — sono sindaco da troppi anni per non mettere un pò di passione personale nel discutere questo problema — che si possa essere senz'altro d'accordo su quanto proposto agli articoli 1 e 3, mentre all'articolo 2 proporrei una modifica, nel senso di mantenere in vita l'inciso dell'articolo 16 originario, e cioè « ...salvo patti più favorevoli agli Enti... »: ciò in quanto, per esperienza di sindaco, ho sempre potuto riscontrare che, quando si è fatto un progetto, la spesa si è sempre dimostrata maggiore delle possibilità economiche. Ora, dato che — specialmente nei piccoli comuni — tali possibilità sono quelle che sono, talvolta è accaduto che un ingegnere o un architetto per venire incontro — specialmente se residente nel luogo — ai bisogni del comune, abbia fatto dei piccoli sconti all'ente locale rispetto alle tariffe professionali. Ora perché vogliamo sottrarre agli enti locali questa possibilità? Lo sconto non deve essere imposto per legge, ma se un libero professionista vuole favorire un ente locale, ciò non deve essergli impedito.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Biagioni per la sua relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINI GIUSEPPE. In linea di massima sono d'accordo con quanto detto dal Relatore. La proposta di legge n. 1095 mira a superare alcuni inconvenienti in cui venivano a trovarsi gli enti locali per il fatto che gli onorari fissati per i liberi professionisti hanno un'incidenza superiore a quanto è stabilito dall'articolo 16 della legge n. 589.

Il proposto aumento della percentuale al 10 per cento dà la possibilità agli enti locali di portare avanti con maggiore snellezza quelle opere che, fino ad oggi, hanno subito dei ritardi nel loro completamento in quanto i tecnici chiamati per la progettazione potevano essere restii ad assumersi l'incarico, sia per l'esiguità degli onorari, sia per il ri-

tardo con il quale il già modesto onorario sarebbe stato versato. Ora con l'articolo 3 si vuol porre fine a questo stato di cose, stabilendo che si debba procedere subito al pagamento delle competenze, una volta approvato il progetto.

Sono quindi favorevole alla proposta di legge presentata dall'onorevole Terranova Corrado insieme ad altri colleghi e sono favorevole a quanto detto dal Relatore in merito al mantenimento della clausola relativa ai patti più favorevoli agli enti: una volta che i liberi professionisti siano d'accordo nell'accettare una riduzione rispetto alle tariffe professionali, non si vede perché si debba proibire per legge l'applicazione di condizioni più favorevoli agli enti locali stessi, addossando loro maggiori oneri.

Sono d'accordo per l'inserimento dei periti industriali fra le categorie di professionisti indicate al quinto comma dell'articolo 16 della legge n. 589. Si tratta di una categoria che viene sempre più frequentemente interessata alla progettazione, specialmente delle fognature o quando è necessario far ricorso alle apparecchiature elettriche di spinta. Concludendo, sono d'accordo per l'approvazione della proposta di legge n. 1095, emendata nel senso indicato dal Relatore, cioè mantenendo la possibilità di stipulare patti favorevoli agli enti ed aggiungendo la categoria dei periti industriali a quelle indicate all'ultimo comma dell'articolo 16 della legge n. 589.

FORTINI. Mi sembra opportuna la disposizione dell'articolo 2 della proposta di legge presentata dall'onorevole Terranova insieme ad altri colleghi che si riferisce alla integrale applicazione delle tariffe professionali. Allo stato attuale, l'articolo 16 della legge n. 589 comporta una violazione di un principio di etica professionale, giustamente rilevata nella relazione che accompagna la proposta di legge.

Tuttavia può verificarsi il caso che il professionista, nell'espletamento del suo incarico, possa ottenere la collaborazione parziale — o anche solo un ausilio marginale — da parte di tecnici impiegati dell'Ente locale, o possa avvalersi in qualche modo dell'organizzazione e delle attrezzature dell'Ente medesimo. In tal caso, a mio avviso, potrebbe effettuarsi una riduzione degli onorari e della spesa previsti dalla tariffa, trattandosi in questo caso, evidentemente, non di decurtazione ma di valutazione esatta di quanto dovuto al professionista.

RIPAMONTI. Mi pare che l'osservazione dell'onorevole Fortini trovi riscontro nella stessa modalità di determinazione degli ono-

rari, secondo la quale per le prestazioni effettuate dai tecnici, progettisti e direttori dei lavori, sono previste tariffe professionali in base ad una serie ben specificata di atti tecnici che vengono effettuati. Così, per esempio, il comune è obbligato a pagare al progettista l'intero ammontare della tariffa professionale solo qualora il progettista si sia occupato interamente sia della progettazione delle opere che della direzione dei lavori.

Da parte mia dovrei fare una osservazione. Ormai la tecnica è giunta ad un punto tale che per qualunque progettazione od esecuzione di opere si richiede la partecipazione — con suddivisione dei compiti — di diversi specialisti, sì che sorge il problema per il committente della attribuzione a ciascuno di una quota parte della spettanza totale, non potendosi ovviamente riconoscere a ciascuno il diritto di ottenere la liquidazione dell'onorario per l'intero. Bisognerebbe quindi apportare una modifica alle tariffe professionali in modo che le competenze di ogni singolo specialista siano proporzionalmente ridotte quando si tratta di compiti affidati a diversi elementi. Questi particolari aspetti della questione non possono essere regolati dalla legge: dovrebbe invece essere il Ministero dei lavori pubblici ad emanare una circolare integrativa concernente l'affidamento di incarichi a liberi professionisti. Mi pare che esista un capitolato, elaborato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, in cui vengono elencati diritti e doveri, compiti ed obblighi dell'amministrazione e dei progettisti che assumono i lavori. Forse basterebbe esaminare e aggiornare quel capitolato in rapporto alla eventuale formazione di gruppi di progettazione, ai quali vengono conferiti gli incarichi in sostituzione dei singoli professionisti. Mi pare che l'articolo 2 della proposta di legge n. 1095 lasci in questo campo ampia libertà di interpretazione in tal senso.

TAVERNA. I professionisti devono essere retribuiti secondo le tariffe professionali, indipendentemente dal fatto che si tratti di prestazioni eseguite per conto di un privato o di un ente pubblico.

Per quanto riguarda l'articolo 2 della proposta di legge n. 1095, sono contrario alla riduzione del 20 per cento delle tariffe professionali, perché oggi lavorare per la pubblica amministrazione — per quanto si possa dire il contrario — non è una cosa piacevole. I professionisti vengono pagati entro lunghissimi lassi di tempo e con varie difficoltà. Sarei quindi dell'avviso di eliminare questa riduzione, in quanto il fatto che il committente

sia un privato o un ente pubblico non comporta differenze di sorta per il libero professionista: se poi egli consente ad una riduzione del compenso spettantegli, libero di farlo. Per tali motivi, sono favorevole all'approvazione dell'articolo 2 della proposta di legge n. 1095 con la modifica suggerita dal Relatore nel senso cioè di lasciare la possibilità di stipulare patti più favorevoli all'ente.

BUSETTO. Vorrei fare una considerazione di ordine generale. Non v'è dubbio che la proposta di legge n. 1095 introduce per gli enti locali nuovi oneri assai rilevanti, anche se si tende ad eliminare alcune attuali situazioni di ingiustizia.

Qui si pongono due questioni di ordine generale che non attengono direttamente al provvedimento in discussione e che pertanto non tradurrò in emendamenti: le sottopongo però alla Commissione perché mi sembrano problemi sui quali bisogna riflettere, e che mi pare giusto siano presi in esame.

La prima considerazione da fare è che, per risolvere alla radice il problema, gli enti locali dovrebbero avere dei propri organi tecnici autonomi ben pagati e ben preparati.

D qui discende la necessità di mettere gli enti locali in condizione di pagare adeguatamente il proprio personale senza ricorrere ai soliti miseri sotterfugi: ciò potrebbe essere veramente pericoloso, in quanto, per spendere meno, gli enti stessi potrebbero ricorrere alla opera di tecnici di minor valore, a discapito della buona esecuzione delle opere.

Ho voluto esporre queste considerazioni di ordine generale per attirare l'attenzione della Commissione su questo problema e per vedere se sia possibile apportare un contributo alla sua soluzione.

Vorrei fare ora una domanda all'onorevole Terranova e agli altri proponenti delle due proposte di legge oggi al nostro esame: come viene regolata la materia delle consulenze, dei pareri? È una materia molto delicata perché può tradursi, sotto il profilo delle spese da parte dei comuni, in oneri non indifferenti. Spesso infatti accade che i comuni debbano ricorrere a progettisti di particolare valore perché essi esprimano un parere per risolvere un certo problema sollevato da altri professionisti. Molti comuni — e non solo quelli grandi ma anche i consorzi dei piccoli comuni — si trovano a dover affrontare dei problemi di ordine tecnico, per i quali, ad un certo momento, si rende necessario un parere tecnico. Per esempio, la mia città da anni sopporta l'onere costituito dalle spese per una commissione di autorevoli professori universitari —

alcuni di chiara fama — che cercano di stabilire perché il materiale di certe condutture — che in origine sembrava idoneo — non si sia poi affatto dimostrato tale.

Vorrei sapere come si intende regolare questa materia, oppure se e come la si considera regolata.

CURTI IVANO. Vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi su alcune considerazioni, in parte già espresse dall'onorevole Busetto. Sono d'accordo con l'onorevole Busetto che i comuni hanno diritto ad avere la possibilità di disporre di propri tecnici ed a servirsi di tecnici migliori di quelli dei quali si sono serviti fino ad oggi. D'altra parte a volte — indipendentemente dalla volontà degli amministratori — esistono delle vecchie disposizioni legislative che impediscono ai comuni di disporre di personale tecnico perché non hanno un determinato numero di abitanti, oppure impongono limitazioni tali per quanto concerne il trattamento economico di questo personale che i tecnici dei piccoli e medi comuni sono remunerati meno dell'uscire dei comuni stessi. Ci sono dei limiti insuperabili in proposito: ad esempio al geometra di un comune che non superi i 5 mila abitanti non è possibile dare un assegno mensile superiore alle 50 mila lire. Riflettiamo molto bene su questi limiti, perché, se aumenta il costo della vita, aumenta anche il costo delle opere.

Mentre sussiste la tendenza alla dilatazione dei costi della mano d'opera, si rende necessario un adeguamento anche dei costi di progettazione delle opere. Sono quindi d'accordo che i tecnici debbano essere pagati adeguatamente, ma stiamo attenti a quello che facciamo perché stiamo andando verso dei costi elevatissimi di progettazione. Vi sono dei limiti oltre i quali non è possibile andare, tenuto conto che nella percentuale stabilita dal secondo comma dell'articolo 16 della legge n. 589 non sono comprese le sole spese di progettazione.

Per quanto riguarda l'articolo 2 della proposta di legge n. 1095, concordo sulle proposte di modifica formulate dal Relatore e sull'assorbimento in esso dell'articolo unico della proposta di legge n. 1187.

LUSOLI. Ritengo che, nel suo complesso, la proposta di legge n. 1095 sia accettabile; comunque concordo con gli onorevoli colleghi che hanno fatto rilevare che, mentre si va a risolvere una determinata questione, se ne sollevano delle altre.

La questione sollevata dall'onorevole Curti è molto seria. Mentre da una parte vogliamo migliorare il trattamento economico del per-

sonale tecnico al fine di dare alle pubbliche amministrazioni la possibilità di valersi di bravi tecnici e non essere seconde a nessuno quanto ad efficienza di personale, dall'altra ci troviamo di fronte alla triste realtà dell'esistenza di moltissimi dipendenti delle pubbliche amministrazioni — Genio civile, Province, Comuni — che sono pagati come tutti ben sappiamo, mentre assolvono in molti casi a delle funzioni che la legge prevede possono essere assolte anche da liberi professionisti. Quindi corriamo il rischio di mettere i tecnici comunali e dalle altre pubbliche amministrazioni, in una situazione ancor più penosa rispetto ai liberi professionisti ai quali con la proposta legge in esame si aumentano, in sostanza, le competenze. Quindi non vi è dubbio che un problema di questo genere vada esaminato con la massima attenzione.

Per quanto riguarda l'articolo 1 della proposta di legge n. 1095 che comporta l'elevazione dal 5 all'8 per cento delle spese di compilazione del progetto, direzione e sorveglianza dei lavori e di collaudo, computate sull'ammontare dei lavori e delle espropriazioni, e al 10 per cento quando si tratti di strade, acquedotti e fognature, debbo rilevare che, mentre per il secondo caso l'aumento mi pare giusto in quanto è noto quanto siano complesse le operazioni inerenti alla costruzione di queste opere, per quanto riguarda le costruzioni edilizie, soprattutto nelle grandi città dove il costo generale dell'opera risulta notevolmente maggiorato per il costo elevato del terreno, anche la percentuale conseguente per le spese anzidette risulterà elevatissima in proporzione al giusto compenso da corrispondersi ai progettisti e al direttore dei lavori.

PRESIDENTE. Faccio notare che la cifra risultante dalla percentuale in questione rappresenta un limite, un parametro, e non è detto che debba essere corrisposta o spesa per intero per le finalità previste, ma solo che essa non può essere superata.

LUSOLI. Prendo atto che il professionista non può vantare alcun diritto ad esigere l'intera somma stabilita per effetto della percentuale.

TERRANOVA CORRADO. Mi permetto di integrare l'intervento del Relatore, per mettere in luce lo scopo che la proposta di legge da me presentata insieme ad altri colleghi si prefigge. Essa, ancora prima che gli architetti ed ingegneri ed i geometri, ai quali oggi si propone di aggiungere anche i periti industriali, è intesa ad agevolare gli enti locali i quali, permanendo in vigore le percen-

tuali del 5 e del 7 per cento, attualmente stabilite dal secondo comma dell'articolo 16 della legge n. 589, non sono in grado di coprire le spese derivanti dalla progettazione, direzione, sorveglianza e collaudo, nella ipotesi in cui essi debbano ricorrere all'opera di liberi professionisti.

Tali spese, infatti, sono di norma assai superiori alla cifra risultante dalle dette percentuali raggiungendo anche, per lavori di modesta entità, oltre il 15 per cento. Con la proposta di legge in esame si vuole evitare che questa sensibile differenza vada a gravare sui comuni, i cui bilanci nella stragrande maggioranza sono costantemente deficitari. Può accadere che le aumentate percentuali da noi proposte possano permettere di realizzare una economia sulle spese effettive, e ciò andrebbe a beneficio dei bilanci degli enti locali; tuttavia ciò si verificherà difficilmente perché — ripeto — le spese di progettazione e di collaudo sono, di norma, di gran lunga superiori alle percentuali previste dalla legge in vigore.

POERIO. La proposta di legge non è chiara in proposito.

TERRANOVA CORRADO. Non vedo dove, onorevole Poerio. Possiamo rileggere insieme la relazione che accompagna la proposta di legge.

L'onorevole Busetto auspica che tutti i Comuni abbiano propri uffici tecnici, onde evitare di ricorrere all'opera di liberi professionisti. È soltanto un buon auspicio, onorevole Busetto. Ella che è, come me, un ingegnere, sa che ciò, per molte ragioni è impossibile.

Circa l'integrale applicazione delle tariffe professionali, qualche collega mostra delle perplessità per il fatto che la riduzione del 20 per cento sulle tariffe professionali si traduce in un vantaggio per gli enti locali. Desidero a questo proposito rilevare — come è scritto, del resto, nella relazione — che i compensi stabiliti dalla tariffa professionale costituiscono minimi inderogabili, e pertanto non è possibile derogare da un principio di etica professionale.

Per quanto riguarda i casi indicati dall'onorevole Ripamonti e dall'onorevole Fortini secondo cui alcune prestazioni vengono affidate a tecnici dei comuni ed a liberi professionisti insieme, non vedo quale difficoltà possa sorgere nella compilazione delle parcelle, stante che la tariffa degli onorari professionali già prevede diverse aliquote a seconda delle prestazioni effettuate.

Infine per quanto riguarda lo spinoso problema delle consulenze sollevato dall'onorevole Busetto, è noto che nella tariffa profes-

sionale degli ingegneri, come in quella degli avvocati e particolarmente dei medici, l'onorario è stabilito a discrezione, secondo la competenza specifica del professionista. Né credo che questa materia si possa facilmente regolamentare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. L'onorevole Relatore ha qualche cosa da aggiungere a quanto già detto?

BIAGIONI, *Relatore*. No, signor Presidente.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Avrei alcune considerazioni da sottoporre alla Commissione, senza parlare formalmente — almeno per ora — di proposte di modifiche o di emendamenti. Innanzi tutto, sono d'accordo sullo spirito generale delle proposte di legge che intendono trovare la soluzione ad alcuni problemi degli enti locali.

Vorrei aggiungere che, se è giusto elevare le percentuali previste dal secondo comma dell'articolo 16 della legge n. 589, tuttavia è da rilevare che, quando le opere da costruire sono di notevole entità, in realtà già le percentuali oggi stabilite riescono molto spesso a coprire adeguatamente l'entità delle spese in questione. Infatti le spese stesse non crescono proporzionalmente all'entità del lavoro: così, mentre per le opere di modesta entità esse possono arrivare al 15 per cento, per quelli di maggiore importanza può essere sufficiente la percentuale attualmente prevista dalla legge.

Vorrei perciò sottoporre all'esame della Commissione la possibilità di porre un limite superiore all'ammontare del costo complessivo delle opere per cui si stabilisce l'aumento della percentuale: fino a 100 milioni, per esempio, o a 150. Mi rimetto per questo alla Commissione, se essa riterrà di accogliere il suggerimento. Anche con la limitazione a 100 milioni, sarebbe possibile ricomprendere la stragrande maggioranza delle opere che interessano i piccoli comuni, che si trovano oggi in difficoltà finanziarie. E non è escluso che da questa iniziativa potrebbero trarre vantaggio anche opere di maggiore entità.

Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto — di cui molti commissari sono al corrente in quanto amministratori comunali — che, di fronte alle sempre crescenti richieste dei comuni, vi sono disponibilità molto ristrette per le opere da realizzarsi in base alla legge n. 589. Naturalmente la situazione in futuro potrà cambiare: ci sono certe scelte di politica dei lavori pubblici che dovranno portarci a disporre di somme sempre maggiori per risolvere il problema. Sta di fatto che l'aumento indiscriminato delle per-

centuali per lavori di qualunque entità, potrebbe portare alla distrazione di somme notevoli dal finanziamento di altre opere. Quindi vorrei chiedere alla Commissione se non sia possibile stabilire un limite entro il quale applicare l'aumento delle percentuali.

All'articolo 1 della proposta di legge n. 1095 è previsto un aumento della percentuale anche quando si tratti della costruzione di fognature, operando una parificazione tra queste opere e gli acquedotti e le costruzioni stradali. Ora ciò non mi sembra esatto, in quanto, nel caso degli acquedotti e delle costruzioni stradali, le spese sono molto più ingenti ed i lavori si svolgono in campagna, mentre la costruzione di fognature richiede spese minori e facilmente controllabili in base a spese già fatte nei centri stessi che le richiedono. Proporrei quindi di eliminare il riferimento alle fognature, tanto più che è prassi del Ministero — quando si tratta di acquedotti — di non ammettere alle percentuali maggiorate le reti interne di distribuzione, per le quali valgono le stesse osservazioni fatte per le fognature.

Non ho da fare osservazioni riguardo all'articolo 2 della proposta di legge n. 1095 che tocca un problema di etica professionale. Se ci sono delle tariffe professionali, esse devono essere rispettate da tutti. Penso però che la possibilità suggerita dal Relatore circa eventuali migliori condizioni per gli enti debba essere lasciata, anche se concordo con l'onorevole Terranova sul fatto che gli ordini professionali non saranno molto favorevoli a ciò.

Piuttosto vorrei far rilevare alla Commissione che si tratta di un problema di carattere generale: vi sono infatti numerose altre leggi che dispongono una riduzione delle tariffe professionali quando si tratta di opere il cui finanziamento è a totale o parziale carico dello Stato. È evidente che l'abolizione, in via generale, di tali norme, si concreterebbe in definitiva in maggiori oneri per gli enti pubblici; d'altra parte, non mi sentirei di dichiararmi contrario ad una norma che prevede il riconoscimento di tariffe che sono vincolanti per legge ed a cui è quindi giusto che sottostiano gli stessi enti pubblici.

Desidero fare un'ultima osservazione per quanto si riferisce all'articolo 3 della proposta di legge n. 1095. Mi sembra eccessivamente pericoloso stabilire l'entità delle competenze in base ad un progetto generale. Una progettazione di massima può comportare anche una percentuale minima di spesa per la progettazione; ma questa percentuale, caricata sul finanziamento del primo progetto stralcio, può comportare delle spese tali da impedire allo

stralcio di essere funzionale. Ciò a parte il fatto che desidero qui sottolineare, che una norma siffatta si presterebbe a dei soprusi perché sappiamo tutti che i progetti generali sono poco più di un segno di matita, dal momento che si pensa che in seguito saranno fatti gli stralci sui quali si applica la tariffa professionale.

Ora mi pare pericoloso collegare un pagamento immediato ad un progetto generale di entità notevole perché, non essendo questo sufficientemente approfondito, potrebbe portare — a parte altri inconvenienti sui quali non mi voglio soffermare — a gravare il primo stralcio eseguito di spese troppo alte. Quindi non so se sia il caso di scaglionare la spesa anche nei lotti successivi in modo che essa non venga a gravare tutta sul primo stralcio.

PRESIDENTE. Il Relatore ha proposto che sia scelto come testo base per la discussione la proposta di legge n. 1095. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

La proposta di legge n. 1187 verrà, pertanto, considerata come emendamento al testo e l'articolo unico verrà posto in votazione qualora venga richiesto.

Prima di passare all'esame degli articoli vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sulla generalità del problema della riduzione delle tariffe professionali quando si tratti di opere assistite da contributo statale: per esempio, vi sono norme particolari in proposito anche nella legge 2 luglio 1949, n. 408. Se ora provvediamo solo per quanto si riferisce alle opere finanziate in base alla legge n. 589 solleveremo una grave questione.

RIPAMONTI. Quanto ora detto dal Presidente deve farci riflettere. Infatti con l'approvazione di questo provvedimento si introduce una sperequazione nei confronti dei progettisti, relativamente ai quali si determinerebbe un trattamento differenziato.

Mi domando se non sia possibile, pertanto, attraverso la nomina di un comitato ristretto, trasformare questa proposta di legge in un provvedimento generale che regoli la materia per tutte le opere ammesse al contributo dello Stato, in modo da non essere costretti, nel prossimo futuro, a modificare tutte le leggi particolari che attualmente regolano la materia delle tariffe professionali nei diversi casi. Il Comitato ristretto potrebbe preparare un testo che tenga conto delle osservazioni dei molti interventi nella discussione nonché di quelle del Governo espresse dallo onorevole Sottosegretario Romita.

BUSETTO. Sulla base delle considerazioni formulate dall'onorevole Sottosegretario e delle osservazioni fatte da molti onorevoli colleghi, ritengo opportuno proporre formalmente la nomina di un Comitato ristretto per esaminare il problema.

BOTTARI. Vorrei fare presente la necessità di prendere in esame il problema del pagamento dei progetti di opere progettate e non finanziate, e quindi non realizzate, anche se regolarmente progettate.

TERRANOVA. Riconosco la giustezza della proposta dell'onorevole Ripamonti, tuttavia vorrei sottoporre alla Commissione l'opportunità di approvare subito la proposta di legge in discussione salvo ad estendere, con altri provvedimenti, la nuova norma a tutti gli altri casi analoghi.

LUSOLI. Propongo di stralciare gli articoli 2 e 3 della proposta di legge ed approvare intanto l'articolo 1 come provvedimento a se. Ciò consentirebbe intanto ai comuni e agli Enti locali di disporre la progettazione delle opere avvalendosi di una copertura quasi sufficiente. Gli articoli 2 e 3 potrebbero poi essere discussi tenendo presenti le giuste osservazioni del Presidente e quelle di altri onorevoli colleghi. Tale compito dovrebbe essere affidato al Comitato ristretto.

BIAGIONI, *Relatore*. Dopo le osservazioni fatte dagli onorevoli colleghi e prime fra tutte quelle del Presidente, ritengo che non si possa procedere oltre senza prendere in esame tutta la materia.

Mi sembra che dalla obiettiva discussione fin qui svoltasi siano venuti fuori tanti elementi da giustificare notevoli perplessità, e non vorrei che lo scopo della legge venisse frustato da una sua intempestiva e frettolosa approvazione. Mi dichiaro quindi favorevole alla proposta di procedere alla nomina di un Comitato ristretto con l'incarico di pervenire alla formulazione di un testo in cui si tenga conto delle osservazioni fatte.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Terranova e Lusoli insistono nelle loro proposte?

TERRANOVA CORRADO. Aderisco alla proposta del Relatore per la nomina di un comitato ristretto purché esso sia nominato al più presto, e si possa sollecitamente concludere l'esame della proposta di legge.

LUSOLI. Anche io ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di costituire un Comitato ristretto per

formulare un nuovo testo della proposta di legge n. 1095 in base alle osservazioni emerse durante la discussione generale.

(È approvata).

Ritengo opportuno che il Comitato ristretto, che mi riservo di nominare, porti a termine i suoi lavori entro i prossimi dieci giorni.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Rinvio della discussione del disegno di legge:
Norme per la disciplina delle costruzioni
e l'esercizio di linee elettriche aeree
esterne (1240).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1240, relativo a « Norme per la disciplina della costruzione e l'esercizio di linee elettriche aeree esterne ».

In assenza del Relatore, ritengo opportuno un breve rinvio della discussione di questo disegno di legge, avvertendo però che essa avrà luogo improrogabilmente nella prossima seduta, trattandosi di un provvedimento di grande urgenza.

**Rinvio della discussione del disegno di legge:
Classificazione nella seconda categoria delle
opere idrauliche costituenti il canale scol-
matore delle piene del fiume Arno e delle
arginature e sponde della deviazione del
tratto terminale del fiume Tora (1417).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1417, concernente « Classificazione nella seconda categoria delle opere idrauliche costituenti il canale scolmatore delle piene del fiume Arno e delle arginature e sponde della deviazione del tratto terminale del fiume Tora ».

Poiché la V Commissione (Bilancio) non ha ancora espresso il richiesto parere, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI